

Il Tribunale di Verona, sezione fallimentare composta dai sigg.ri Magistrati

dr. Fernando Platania	Presidente
dr. Silvia Rizzuto	Giudice
dr. Pier Paolo Lanni	Giudice

ha pronunciato la seguente

D E C R E T O

Premesso che la [redacted] ha chiesto, ai sensi dell'art. 161 Vi co I.f. con ricorso depositato il giorno 8 giugno 2015 la concessione di un termine per il deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 bis I.f. o, in subordine, per il deposito della proposta, del piano e la documentazione necessaria per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;

che il Tribunale, concedendo il termine di giorni 60 provvedeva a nominare commissari l'avv.to L. [redacted] ed il dott. [redacted]

[redacted] che successivamente, con ricorso dell'11 giugno 2015, la stessa [redacted] ha chiesto di essere autorizzata ai sensi dell'art. 182 quinquies I.f. a contrarre finanziamenti prededucibili per l'importo di 35.300.000 euro;

che la [redacted] ha depositato attestazione di un professionista ai sensi del richiamato art. 182 quinquies I.f. nella quale, alle determinate condizioni ivi previste, si assumeva la funzionalità degli indicati finanziamenti a permettere, attraverso la ripresa produttiva, il miglior soddisfacimento dei creditori;

che considerata l'entità dei finanziamenti di cui si chiedeva l'autorizzazione all'assunzione, il Tribunale ha disposto la acquisizione di informazioni delegando all'incombente il presidente

; che all'indicata udienza, oltrecchè i commissari ed i legali rappresentanti della società ricorrente ed i suoi advisors e dipendenti con funzioni dirigenziali e l'attestatore, ha preso parte un delegato della srl società destinata, secondo le prospettazioni del piano elaborato al fine di riprendere la attività produttiva (completamente ferma dal 30 marzo 2015), a contribuire al finanziamento della in misura paritetica con le banche Unicredit, Intesa San Paolo, Monte Paschi Siena, Banco Popolare;

osservato che in ragione della manifestata volontà della di procedere allo scadere del termine fissato al deposito di un accordo di ristrutturazione del debito, il piano di ripresa produttiva su cui è tarato il fabbisogno di euro 35.300.000 è predisposto fino al 31 ottobre 2015;

che il piano è a sua volta suddiviso in tre diverse tranches, ipotizzate come la prima indipendente dalla seconda e la seconda come indipendente dalla terza, in modo tale che l'erogazione della nuova finanza, da versare all'inizio delle tre diverse scansioni in cui la ripresa produttiva è stata prevista, possa essere arrestata qualora alla fine della prima fase di produzione non vi siano le condizioni (alcune di carattere fattuale già previste nel piano ed altre

economiche da valutarsi concretamente) per procedere alla seconda fase della produzione e così per la terza;

che tra le condizioni previste per l'erogazione della prima tranche di finanzia v'è indefettibilmente l'inizio della ripresa produttiva alla data inderogabile del 22 giugno 2015;

che inoltre l'attestatore ha ipotizzato che l'erogazione della prima tranche di nuova finanzia (per 12,8 M euro) possa essere erogata concretamente anche pochissimi giorni dopo l'inizio della ripresa produttiva;

che è espressamente previsto che l'erogazione della nuova finanzia, in ragione anche dell'intervento della in funzione di finanziatore sia subordinato al verificarsi delle seguenti condizioni:

- erogazione della nuova finanzia nella forma tecnica dell'anticipo ordini;
- deliberazione da parte di ciascuna delle quattro banche finanziatrici a concedere i finanziamenti previsti nel piano;
- definizione e sottoscrizione di un protocollo di intesa tra e le banche indicate, aperto alla possibile adesione di altri istituti bancari creditori della ;
- completamento con esito soddisfacente delle verifiche della due diligence attualmente in corso sulla spa e sul gruppo di imprese facente capo alla spa;

- raggiungimento di accordo definitivo tra gli attuali soci della [redacted] e la [redacted] a modifica dell'accordo già intervenuto tra soci e investitori in data 20 aprile 2015;
- regolare prosecuzione della attività di predisposizione di un piano industriale e finanziario in accordo tra la [redacted] e la [redacted] da elaborarsi sulla base del piano industriale da curarsi da parte della [redacted] srl;
- emissione del provvedimento di autorizzazione da parte del Tribunale di assunzione di finanza prededucibile ai sensi dell'art. 182 quinquies l.f.;

rilevato altresì che anche la erogazione della seconda tranche di finanziamento (10 M euro) e della terza (12,5 M euro) risulta subordinata al verificarsi di talune condizioni indicate nel piano elaborato dalla società ed attestato dal professionista;

osservato che l'ufficio del commissario ha elaborato, su richiesta espressa del Tribunale, un parere sull'autorizzabilità della nuova finanza;

che l'Ufficio del Commissario ha innanzitutto osservato che il tempo intercorrente tra il deposito dell'istanza di autorizzazione ed il momento inflessibile di inizio della ripresa produttiva era straordinariamente limitato;

che il piano elaborato dalla società ed attestato presenta criticità significative relativamente a rischi di approvvigionamento, di produzione, di mercato, di credito;

che tali rischi risultano, però, affrontati dall'attestatore ed anche oggetto di specifico esame nell'udienza fissata per raccogliere le sommarie informazioni;

che in particolare, soprattutto in relazione alla prima fase di ripresa produttiva, la società ed anche l'attestatore hanno potuto accertare, per mezzo delle dichiarazioni rese dai responsabili dei settori aziendali interessati (e confermati in udienza), la disponibilità dei fornitori strategici a procedere, comunque, alla fornitura dei componenti occorrenti per la produzione della _____ alla possibile concreta sostituzione di un fornitore che non ha prestato preventivamente il suo assenso con altri di qualità idonea e ben conosciuti dalla _____; la piena capacità dell'impresa di riprendere alla indefettibile data del 22 giugno 2015 la produzione industriale; la disponibilità dei dipendenti di prestare la forza lavoro nei modi e nei tempi occorrenti per garantire la produzione; l'esistenza di ordini da parte di clienti nella grandissima parte con ratings esterni di valutazione e tutti con ratings interni di valutazione positivi;

che le valutazioni effettuate dal professionista attestatore sono state considerate dall'ufficio dei commissari come frutto di applicazione di criteri adeguati;

che è stata comunicato l'avveramento di tutte le condizioni prima indicate ad eccezione di quella concernente la modifica dell'accordo intervenuto tra i soci e gli investitori e quella relativa alla sottoscrizione del Protocollo di intesa tra investitori e banche

principali (peraltro già integralmente concordato, come specificato nell'allegato del parere dell'Ufficio del Commissario);

che l'Ufficio del commissario ha espresso parere favorevole a condizione che entro le ore dieci del 22 giugno 2015 gli investitori, i soci le banche principali dichiarino e comunichino congiuntamente e senza riserve all'ufficio del commissario l'avveramento delle indicate condizioni;

considerato che l'arco temporale di valutazione del fabbisogno finanziario del piano risulta coerente e congruente con la divisata richiesta di deposito di accordo di ristrutturazione del debito;

che in ogni caso non appare incompatibile con la previsione di cui all'art.182 quinquies l.f. la predisposizione di un piano produttivo e conseguentemente finanziario più limitato se, come nella specie, il piano stesso abbia una sua autonomia;

che, per di più, il piano prevede un'ulteriore suddivisione in tranches autonome;

che allo stato l'idoneità della prima fase di ripresa produttiva ad essere funzionale agli interessi dei creditori appare ragionevolmente acquisita e, quindi, confermata dall'attestazione del professionista effettuata su corretti criteri di valutazione;

che, a seguito dell'imposizione di oneri informativi particolarmente stringenti, l'ufficio del commissario risulterà in grado di verificare l'idoneità della ripresa produttiva concretamente posta in essere dalla

società a far tempo dal 22 giugno 2015 a rispettare il piano elaborato dalla società;

che dunque l'oggettivo deficit di approfondimento del piano in ragione dei tempi assolutamente ristretti concessi alla procedura dalla tempistica connessa al succedersi dei ricorsi risulta compensata, da un lato, dall'espressa e lungamente motivata dichiarazione del professionista secondo cui la concessione di nuova finanza collegata alla ripresa produttiva è funzionale al migliore soddisfacimento dei creditori e dall'altro, dalla possibilità di stretto controllo successivo ad opera dei commissari che potranno in qualunque momento segnalare al Tribunale ai sensi dell'art. 161 VIII co. la necessità di ridurre i termini per la presentazione del piano (anche in funzione del venir meno della utilità per i creditori della erogazione di successiva nuova finanza in occasione della seconda e terza fase);

che dunque ancorchè l'autorizzazione del Tribunale riguardi tutte le tre fasi, l'erogazione della nuova finanza per la fase due e tre è evidentemente subordinata all'effettivo verificarsi delle condizioni previste nel piano e compendiate nella proposta ed anche nella relazione formulata dall'ufficio dei commissari nel loro parere;

preso atto del verificarsi delle condizioni previste nel piano per l'erogazione della prima tranche di nuova finanza ad eccezione di quelle sopraindicate;

che non appare ostativa alla concessione della autorizzazione l'attuale mancata verifica delle due sopraindicate condizioni stante il disposto dell'art. 182 quinquies, secondo comma, che permette la concessione di finanziamenti neppure oggetto di trattative;

che pertanto ben può, come proposto dall'Ufficio del commissario, la concessione della autorizzazione subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui al dispositivo;

autorizza


la spa a contrarre finanziamenti con i finanziatori puntualmente indicati nell'istanza e nel piano nella forma di anticipazioni alle fatture secondo le previsioni della richiesta e della relativa attestazione del dott. , alla condizione che entro le ore 10 del 22 giugno 2015 gli investitori, i soci, e le banche principali come definiti nella comfort letter del 10 giugno 2015 dichiarino e comunichino congiuntamente e senza riserve l'avveramento delle condizioni n. 4 e 2 (per quest'ultima con trasmissione del documento sottoscritto) di cui alla indicata comfort letter con onere, per l'ufficio del Commissario, di monitorare costantemente lo sviluppo del piano produttivo proposto dalla società; di verificare la sussistenza delle condizioni previste nel piano per la erogazione della seconda e terza tranche di nuova finanza; di formulare tutte le segnalazioni che si presentassero necessarie prima della stipula dei contratti per l'acquisizione di materie prime e semilavorati afferenti alla seconda e

terza tranche di ripresa produttiva onde valutare l'effettiva sussistenza delle condizioni per l'erogazione della seconda e terza tranche di finanziamenti prededucibili;
facoltizza l'ufficio del commissario a richiedere alla società ricorrente ogni informazione necessaria allo svolgimento dell'incarico;
fa onere alla cancelleria di comunicare immediatamente il presente provvedimento all'ufficio dei commissari che a loro volta comunicheranno il presente provvedimento alla ricorrente.

Verona, 19 giugno 2015.

Il Presidente

Fernando Platania



Depositato in cancelleria

Oggi

19 GIU. 2015



IL FUNZIONARIO
GIUDIZIARIO

